Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1ª e 11ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
11ª (Lavoro, previdenza sociale)

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2010
42ª Seduta

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1167-B*/bis*) ***Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il relatore CASTRO (*PdL*) informa le Commissioni riunite che, all'esito di una serie di contatti informali con gli esponenti dei gruppi parlamentari, è stato concordato un calendario per il seguito e la conclusione dell'esame del provvedimento. In ragione della disponibilità manifestata dalla maggioranza, presenta tre ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato, che recepiscono alcune istanze dei gruppi dell'opposizione per migliorare le garanzie in favore dei lavoratori.

Dà conto anzitutto dell'emendamento 32.100, che prevede un termine più ampio (dodici mesi) per il deposito del ricorso. L'emendamento 32.101, invece, interviene sul tema del licenziamento intimato senza la forma scritta, stabilendo che il termine di decadenza per l'impugnazione è fissato in dodici mesi. L'emendamento 50.100, infine, precisa che l'indennizzo al prestatore di lavoro è condizionato all'offerta entro il 2008 della stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, nonché all'offerta, successivamente alla data di entrata in vigore della legge, della conversione a tempo indeterminato del contratto in corso, ovvero di un'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedente. Ritiene che una indicazione analoga potrebbe essere ricavata da un ordine del giorno per quanto riguarda l'articolo 32.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore PASSONI (*PD*) osserva che la manovra economica, di cui il Senato si occuperà nelle prossime settimane, reca numerose disposizioni che rientrano nella competenza delle Commissioni 1ª e 11ª. Prospetta pertanto l'opportunità di svolgere apposite sedute delle Commissioni riunite per un esame approfondito di quelle norme.

Il PRESIDENTE precisa che il disegno di legge di conversione del decreto-legge che reca la manovra economica (Atto Senato n. 2228) è assegnato a tali Commissioni in sede consultiva, una procedura che non prevede la possibilità di esame da parte di Commissioni riunite.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti, già illustrati e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 18 maggio.

Il senatore NEROZZI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 20.1. L'articolo 20, a suo avviso, è di dubbia costituzionalità e inopportuno nel merito. Apprezza la proposta del relatore, seppure tardiva, che conviene sull'opportunità di soppressione.

Il PRESIDENTE ricorda che sull'emendamento 20.3 la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che esso è pertanto inammissibile. Dal momento che permangono solo gli emendamenti identici 20.1, 20.2 e 20.100, tutti interamente soppressivi dell'articolo, avverte che si metterà in votazione il mantenimento dell'articolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite non approvano il mantenimento nel testo dell'articolo 20, di cui pertanto sarà proposta al Senato la soppressione.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il relatore CASTRO (*PdL*) e il sottosegretario VIESPOLI esprimono un parere contrario su tutte le proposte di modifica.

Il senatore ROILO (*PD*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 30.1, soppressivo dell'articolo. Sottolinea il grande rilievo che assume la composizione delle commissioni di certificazione ai fini di un'effettiva tutela della parte più debole del rapporto, cioè il lavoratore. La funzione della certificazione dovrebbe essere valorizzata, mentre la formulazione dell'articolo limita inopportunamente il controllo giudiziario all'accertamento del presupposto di legittimità, con esclusione del sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, che competono al datore di lavoro o al committente. Si tratta di una disposizione che, a suo avviso, potrebbe favorire l'elusione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

La senatrice CARLINO (*IdV*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 30.2, soppressivo dell'artico. A suo avviso, non è opportuno ampliare eccessivamente i poteri delle commissioni di certificazione, non essendo chiara la loro natura e la qualità dell'attività finora svolta. Inoltre, la procedura di certificazione esclude la possibilità di un ricorso in giudizio e paralizza nei fatti il controllo giudiziale.

Gli emendamenti identici 30.1 e 30.2, posti in votazione, sono respinti.

Il senatore ROILO (*PD*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 30.4, soppressivo del comma 1. Ribadisce la contrarietà alla limitazione del controllo giudiziale.

La senatrice CARLINO (*IdV*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 30.3 e sottolinea la necessità di estendere il controllo del giudice anche alle condizioni tecniche, organizzative e produttive del rapporto di lavoro.

Posti in votazione, gli emendamenti identici 30.3 e 30.4 sono respinti.

La senatrice GHEDINI (*PD*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 30.5; osserva che, regolando con eccessivo dettaglio il controllo giudiziale, si determinano le premesse per un ulteriore contenzioso, visto l'insorgere di dubbi interpretativi sulla disciplina.

L'emendamento 30.5 viene posto in votazione ed è respinto.

Il senatore ICHINO (*PD*) sottolinea l'opportunità di accogliere l'emendamento 30.6, in modo da chiarire che dal controllo del giudice non sono escluse le clausole generali diverse da quelle relative alla legittimazione del potere privato. Ad esempio, non può escludersi un controllo sulla buona fede o sulla correttezza delle parti.

L'emendamento 30.6 è quindi posto in votazione ed è respinto.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame alle sedute che si svolgeranno, secondo quanto concordato in via informale, domani, mercoledì 9 giugno, alle ore 16, e martedì 15 giugno alle ore 15,30, nell'intesa che entro quest'ultima data sarà completato l'esame del disegno di legge in titolo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1167-B/BIS

Art. 32

32.100

CASTRO, RELATORE

Al comma 1, capoverso «L'impugnazione», sostituire le parole: «centottanta giorni» con le parole: «dodici mesi» e, dopo le parole: «tentativo di conciliazione o arbitrato» inserire le seguenti: «, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso».

32.101

CASTRO, RELATORE

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «In caso di licenziamento intimato senza la forma scritta il termine di decadenza di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, è fissato in dodici mesi, ferma restando l'applicazione del secondo comma del medesimo articolo 6. In caso di mancata indicazione per iscritto dei motivi del licenziamento, ove richiesti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il termine di decadenza di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, è fissato in dodici mesi dal termine entro il quale detti motivi devono essere comunicati, ferma restando l'applicazione del secondo comma del medesimo articolo 6. L'onere della prova della decadenza dell'impugnazione spetta al datore di lavoro».

Art. 50

50.100

CASTRO, RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «e che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia offerto anche l'assunzione a tempo indeterminato» con le parole: «nonché abbia, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere,».